

(N. 1167)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(FORMICA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1980

Particolari indennità in favore di talune categorie di personale dipendente dalla Direzione generale dell'aviazione civile

ONOREVOLI SENATORI. — In attesa di definire in tempi brevi la riforma delle strutture pubbliche preposte all'aviazione civile secondo le linee indicate nell'ordine del giorno votato dal Senato in occasione dell'approvazione della legge istitutiva dell'Azienda per l'assistenza al volo, è stato raggiunto tra il Governo e le organizzazioni sindacali confederali un accordo che prevede, tra l'altro, la corresponsione di miglioramenti economici, sotto forma di competenze accessorie, in favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile impiegato negli aeroporti o, comunque, nei settori operativi.

E ciò quale doveroso, iniziale riconoscimento per il particolare impegno e l'elevato senso di responsabilità con cui tali dipendenti, pur in presenza di gravi carenze normative e strutturali, assolvono i complessi e delicati compiti istituzionali della Amministrazione.

Con il presente disegno di legge si provvede appunto a dare esecuzione alle intese con le organizzazioni sindacali.

L'articolo 1 stabilisce innanzi tutto che l'indennità giornaliera per il personale aeroportuale, fissata in lire 550 dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1441, e mai rivalutata, sia corrisposta a decorrere dal 1° luglio 1980 nella misura di lire 3.000 giornaliere in considerazione dell'aumento del costo della vita e dell'inflazione.

Il secondo comma dello stesso articolo chiarisce, in particolare, che la dizione « giornate di effettiva presenza » contenuta nell'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 1441 deve essere interpretata non come giorni solari, ma nel senso di giornate di lavoro ovvero di quote di turni di servizio equivalenti.

A questo proposito occorre precisare che le esigenze del traffico aeroportuale impongono spesso che il personale utilizzato in

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tali compiti svolga il proprio lavoro secondo turni di servizio di dodici ore, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e dalle ore 20,00 alle ore 8,00.

Poichè, come si è accennato, l'indennità in questione ha carattere giornaliero, l'interpretazione che viene proposta consente di evitare sperequazioni tra il personale che svolge il normale orario di ufficio (dalle ore 8,00 alle ore 14,00) ed il personale del turno diurno (dalle ore 8,00 alle ore 20,00), il quale è impegnato nello stesso giorno solare in un servizio di durata doppia.

L'articolo 2 sancisce l'obbligo della reperibilità e determina il relativo compenso per i direttori di aeroporto in considerazione delle specifiche competenze e responsabilità ad essi direttamente riconosciute dal codice della navigazione in materia di traffico aereo.

L'articolo 3, analogamente a quanto si è già realizzato o si sta realizzando per altri settori dell'Amministrazione dello Stato (Ministero della difesa, Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile), stabilisce che l'espletamento a bordo di aeromobili in volo dei compiti istituzionali della Direzione generale dell'aviazione civile, specificati nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1979, n. 825, sia compensato non solo per la peculiare preparazione professionale richiesta, ma anche per i rischi connessi a tali attività.

Tra queste assumono particolare rilievo l'accertamento ed il controllo delle capacità dei piloti, il rilascio dei titoli aeronautici e i controlli in volo per l'esatta applicazione delle procedure per la circolazione aerea.

L'articolo 4 concerne infine l'onere finanziario derivante dal presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Interpretazione e modificazione
della legge 6 dicembre 1965, n. 1441)*

A decorrere dal 1° luglio 1980 l'importo dell'indennità prevista dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1441, sarà corrisposto, anche al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali, nella misura di lire 3.000 giornaliere lorde.

Per il personale obbligato ad effettuare turni di servizio di durata superiore a quella normale, l'indennità giornaliera è rapportata ad un sesto del normale orario di lavoro settimanale e può essere corrisposta per non più di sei giorni alla settimana.

Art. 2.

(Reperibilità)

Al fine di soddisfare le esigenze del traffico aereo il personale della Direzione generale dell'aviazione civile, anche con qualifiche dirigenziali, inquadrato nel ruolo dei direttori di aeroporto può essere incluso in appositi turni di reperibilità per non meno di sette e per non più di quindici giorni al mese.

Per ogni giornata di reperibilità è corrisposta agli interessati una indennità di lire 6.000 lorde.

Con decreto del Ministro dei trasporti sarà disciplinato l'obbligo della reperibilità.

Art. 3.

(Attività di volo)

Al personale dei ruoli della Direzione generale dell'aviazione civile, compreso quello inquadrato nelle qualifiche dirigenziali, che svolga, a bordo di aeromobili in volo, i compiti istituzionali specificati nel decre-

to del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1979, n. 825, è corrisposta una indennità oraria di lire 6.000 lorde.

Art. 4.

(Onere finanziario)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1980 in lire 550 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il predetto anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il « ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.